

## Bozza Legge di Bilancio 2019

Una delle novità più rilevanti contenute nella **bozza** della **legge di Bilancio** per il 2019 è rappresentata dall'innalzamento a **65.000 euro**, per **tutte le attività d'impresa e professionali**, della soglia di **ricavi o compensi** per l'applicazione del **regime forfettario**.

Come sarà realmente la *flat tax* promessa dal governo? Dalle bozze di legge di Bilancio 2019 è possibile identificarne le linee principali, ovviamente ancora in fase embrionale. Al provvedimento sono dedicati due articoli: il primo dovrebbe essere applicabile **già dal primo anno** e comporta un incremento del parametro di riferimento per l'applicazione del **regime forfettario fino a 65.000 euro per anno**; l'altro introduce, ma solo dal **2020**, una seconda **aliquota del 20%** per i soggetti che conseguono **ricavi da 65.001 a 100.000 euro**.

In entrambi i casi, le categorie reddituali agevolate riguardano esclusivamente **reddito da lavoro autonomo e reddito d'impresa**. Spicca la significativa esclusione dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda l'ampliamento previsto dal 2019 per i forfetari, le principali novità sono la nuova soglia e la cancellazione degli ulteriori requisiti dimensionali. Rimossi anche i vincoli previsti per chi possiede anche redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Sono previste due nuove norme di carattere antielusivo. La prima estende le preclusioni per chi **svolge altre attività** anche alle forme della partecipazione a SRL e associazione in partecipazione. La seconda intende contrastare la **trasformazione di rapporto di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo**. A tal fine, la disciplina dei forfetari è preclusa a chi svolge prevalentemente attività a favore dei precedenti datori di lavoro.

La seconda misura, secondo quanto si legge nella bozza, scatterebbe solo dal 2020. Anch'essa riguarda lavoratori autonomi e imprenditori individuali che si collocano nella fascia di compensi o ricavi compresi tra 65.001 e 100.000 euro annui. Qui è previsto che il reddito si determini con le **regole ordinarie** (per i forfetari continuano ad applicarsi i coefficienti di redditività). L'imposta si applica con l'aliquota del 20% ed è sostitutiva delle imposte sui redditi erariali e locali e dell'IRAP. Vigono le medesime esclusioni previste per il regime forfettario. È prevista, anche per questi soggetti, l'**esclusione da IVA e ritenute d'acconto** ma non dalla fatturazione elettronica. Il regime è comunque **opzionale**.

Le misure così abbozzate destano grande interesse, soprattutto per quei soggetti privi di un'organizzazione complessa, **professionisti freelance e artigiani**. Viceversa il nuovo regime non pare alla portata di commercianti ed esercenti attività industriali, verosimilmente tagliati fuori dalla soglia fissa dei ricavi e dall'indetraibilità dell'IVA.

La misura è invece irresistibile per quei lavoratori autonomi freelance che lavorano prevalentemente presso **imprese committenti**. Si tratta di figure che lavorano con contratti che hanno molte caratteristiche in comune con il lavoro dipendente, quindi è facile prevedere una cannibalizzazione di particolari profili medio-alti dovuta al minore carico fiscale.

Si tratta di un aspetto della norma non condivisibile. La ragione politica per l'introduzione di

meccanismi di flat tax parziali è, comprensibilmente, di tipo economico, ma così legiferando si creano **inevitabili sperequazioni** tra chi è tassato al 20% e chi, per attività in fondo molto simili, paga (su un reddito di 100.000 euro) imposte dirette per un ammontare quasi doppio (38% circa). È innegabile che **fenomeni elusivi ed evasivi** sono incoraggiati dalla disponibilità di regimi fiscali diversi per attività simili.

Per evitare lo shopping tra regimi fiscali diversi, sarebbe opportuno accompagnare le nuove misure con una **contestuale riduzione generalizzata dell'IRPEF**, ovviamente nel rispetto dei vincoli di bilancio.

In base al testo della proposta di legge, potranno accedere al regime **già dal 2019** le persone fisiche esercenti attività d'impresa o professionale che nel **2018** conseguiranno un ammontare di ricavi ovvero percepiranno compensi, **ragguagliati** ad anno, **non superiori al predetto limite**.

Non risulteranno, invece, modificati i **coefficienti di redditività** da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile.

Gruppo di settore	Valore soglia dei ricavi/compensi attuale	Nuova soglia unica dei ricavi/compensi	Coefficiente di Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	45.000	<b>65.000</b>	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	50.000		40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40.000		40%
Commercio ambulante di altri prodotti	30.000		54%
Costruzioni e attività immobiliari	25.000		86%
Intermediari del commercio	25.000		62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	50.000		40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	30.000		78%
Altre attività economiche	30.000		67%

La novella **eliminerà gli altri requisiti di accesso** oggi operanti.

Trattasi:

- del **limite di 5.000 euro** annuo per le spese per **lavoro** accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- del **limite di 20.000 euro** per gli investimenti in **beni strumentali**.

Dal lato delle **cause di esclusione**:

- sarà confermata l'**impossibilità** di applicare il regime forfettario per chi si avvale di **regimi speciali ai fini Iva** o di **regimi forfettari di determinazione del reddito**, nonché per le **persone fisiche non residenti**, ad eccezione di quelle che sono residenti in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, e per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano **cessioni di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di **terreni edificabili** o di **mezzi di trasporto nuovi**;
- sarà **ampliata** la **preclusione** al regime in presenza di **partecipazioni societarie**, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in **Srl in regime ordinario** (quindi non trasparenti);
- la preclusione riguardante coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro verrà **sostituita** dall'impossibilità di accedere al forfettario per i soggetti che **erano assunti come dipendenti** o **collaboratori**, in forza di uno o più contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendono svolgere l'attività d'impresa o professionale **prevalentemente** nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro.

Non sono destinate a essere modificate le **aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili**. Quella base rimarrà fissata nella misura del **15%**, mentre le partite Iva **start-up** continueranno a godere dell'**aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni**.

Sarà confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i **contributi previdenziali versati** nell'anno.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la risoluzione 64/E/2018, si evidenzia che potranno accedere al nuovo regime forfettario anche gli imprenditori individuali che nel 2018 adottano il **regime per cassa** e che produrranno, al prossimo 31 dicembre, un volume di ricavi non superiore a 65.000 euro, ancorché abbiano optato per il **metodo della registrazione**, fermo restando l'osservanza delle **cause di esclusione**.

Infine, è appena il caso di precisare che l'adesione al regime forfettario comporterà l'esclusione dall'**obbligo** della **fatturazione elettronica** che entrerà in vigore, per la generalità delle partite Iva, dal 1° gennaio 2019.